



COMUNICATO UFFICIALE N.340 **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 221/AA al N. 226/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 221/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 872 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Giorgio FRATTINI, Maurizio PUGNANA, e della società A.S.D. AURORA avente ad oggetto la seguente condotta:

GIORGIO FRATTINI, Presidente della Società ASD AURORA in violazione degli artt. 1bis comma 1, e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7 comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore SOUMALIA Sankari e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso della gara FIDENZA – AURORA del 14.10.2017, valevole per il Campionato Juniores Provinciali, girone A, della Delegazione di Parma;

MAURIZIO PUGNANA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società AURORA ASD, in violazione degli artt. 1bis, comma 1, 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, 39, 43, commi 1 e 6, e 61 commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara FIDENZA – AURORA del 14.10.2017, valevole per il Campionato Juniores Provinciali, girone A, della Delegazione di Parma, in cui è stato impiegato, in posizione irregolare perché non tesserato, il calciatore SOUMALIA Sankari, sottoscrivendo la distinta con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. AURORA, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giorgio FRATTINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. AURORA e Maurizio PUGNANA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione 40 giorni di inibizione per il Sig. Giorgio FRATTINI, di 33 giorni di inibizione per il Sig. Maurizio PUGNANA e di € 100,00 (cento/00) di ammenda e di 1 punto di penalizzazione per la società A.S.D. AURORA da scontare nel Campionato Juniores 2017/2018;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 222/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 868 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo CAPRA, Alberto BERSANI ed Emiliano META e avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO CAPRA, Presidente della GSP SAN FILIPPO NERI ASD in violazione degli artt. 1bis comma 1, e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore META Emiliano e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso della gara SAN FILIPPO NERI – CASTEL SAN GIOVANNI del 24.9.2017, valevole per il Campionato Allievi Provinciali della Delegazione di Piacenza;

ALBERTO BERSANI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della GSP SAN FILIPPO NERI ASD, in violazione degli artt. 1bis, comma 1, e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, 39, 43, commi 1 e 6, e 61 commi 1 e 5 delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara SAN FILIPPO NERI – CASTEL SAN GIOVANNI del 24.9.2017, valevole per il Campionato Allievi Provinciali della Delegazione di Piacenza, in cui è stato impiegato, in posizione irregolare perché non tesserato, il calciatore META Emiliano, sottoscrivendo la distinta con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

EMILIANO META, in violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e agli artt. 39, e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver egli disputato, in posizione irregolare, la gara SAN FILIPPO NERI – CASTEL SAN GIOVANNI del 24.9.2017, valevole per il Campionato Allievi Provinciali della Delegazione di Piacenza, nelle file della GSP SAN FILIPPO NERI ASD, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Paolo CAPRA, Alberto BERSANI ed Emiliano META ;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Paolo CAPRA, di 16 giorni di inibizione per il Sig. Alberto BERSANI e di 1 giornata di squalifica per il Sig. Emiliano META;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 223/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 979 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Simone BONDI e della società U.S.D. MIRANESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMONE BONDI, calciatore nella attuale stagione sportiva tesserato con la Usd Miranese, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 40, comma 4, delle N.O.I.F. e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento n° SG 6379916 a favore della società Asd Fc Spinea per la stagione sportiva 2017- 2018, benché già tesserato con la società Usd Miranese;

U.S.D. MIRANESE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marino TONIOLO in qualità di Presidente e legale rappresentante per conto della società U.S.D. MIRANESE e dal Sig. Simone BONDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 giornata di squalifica per il Sig. Simone BONDI e di € 70,00 (settanta/00) di ammenda per la società U.S.D. MIRANESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbri

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 224/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 576 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Ameth FALL avente ad oggetto la seguente condotta:

AMETH FALL, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD COMO 1907 Srl, oggi tesserato per la S.C. CARONNESE SSDARL, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dagli artt. 94 e 94ter delle N.O.I.F. e dall'art. 43 del regolamento della L.N.D., per aver stipulato con la società ASD COMO 1907 Srl quattro scritture private, non depositate, di cui due in data 22.09.2017, integrative dell'accordo economico ufficialmente depositato, relative la prima a premi di rendimento e la seconda a vitto e alloggio, una terza, sempre in data 22.09.2017, relativa alla possibilità di risoluzione anticipata del contratto, e l'ultima, in data 15.12.2017, con riconoscimento di un importo in denaro "a titolo di indennità per l'anticipato svincolo", esplicitamente apponendo, nei predetti atti, la clausola "le parti in relazione al presente accordo rinunciano fin d'ora alle formalità e al rispetto della normativa federale ...";

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ameth FALL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 16 giorni di squalifica per il Sig. Ameth FALL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 225/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 541 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Kleo KURTI e della società G.S. CHIAVRIS avente ad oggetto la seguente condotta:

KLEO KURTI, nella qualità di tesserato della Società G.S. CHIAVRIS partecipante alla gara del 25-05-17 TARENTINA-CHIAVRIS cat. Allievi Torneo "Chiurlo", in violazione dell'art.1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva riguardante il principio di lealtà e probità, in quanto, dopo aver preso parte alla gara del 25-05-17 TARENTINA-CHIAVRIS cat. Allievi Torneo "Chiurlo", a mezzo "Instagram" trasmetteva una chat ad indirizzo dell'associato A.I.A. Luca Fiorino, A.E. della sezione di Udine, direttore di gara del predetto incontro di calcio, dal chiaro tenore offensivo, così come di seguito riportata: "Bravo proprio bravo Scandaloso sei Albitro venduto Muto scandalo vivente";

G.S. CHIAVRIS, per responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fernando FINO, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società G.S. CHIAVRIS e Kleo KURTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica per il Sig. Kleo KURTI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società G.S. CHIAVRIS;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 226/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 829 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Francesco ROMEO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO ROMEO, in qualità di allenatore di base, in violazione degli artt.1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva; 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico; 17, comma 6 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art.38, comma 1 delle N.O.I.F., per aver svolto nel corso della stagione sportiva 2016/2017 l'attività di allenatore della prima squadra della società U.S.D. PISTUNINA partecipante al campionato di Eccellenza Sicilia senza essere regolarmente tesserato per la stessa società in quanto il tesseramento non era perfezionato presso il Settore Tecnico Figc non essendo stato provveduto al pagamento della quota annuale di iscrizione all'albo ancora dovuta dallo stesso tecnico (pagamento effettuato soltanto in data 06.06.2017);

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco ROMEO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica per il Sig. Francesco ROMEO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini